

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “ Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021- 2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 172 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art.49 comma 1 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.”;

VISTO il DECRETO PRESIDENZIALE 4 gennaio 2021 di nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall’art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il D.A. dell’Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari 11 dicembre 2013 “Accordi-quadro delle filiere agroalimentari”, in GURS, parte I, n. 1 del 3.1.2014, con il quale, tra l’altro, si è inteso dare attuazione alle previsioni di cui all’art 82 “Accordo delle filiere agroalimentari”, della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 che ha previsto che l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, oggi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;

CONSIDERATO:

- che il suddetto art. 82 prevede, inoltre, che i soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto;

- che la Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla competitività e all’innovazione delle imprese, con priorità per quelle organizzate secondo logiche di reti e filiere, attraverso anche la promozione di accordi specifici finalizzati a renderle operative sul territorio;

- che gli obiettivi degli accordi di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale, di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere;
- che la Regione Siciliana, tra l'altro, con l'art. 8 della Legge 24/11/2011 n.25 e con D.A. n. 53 del 18/10/2012, ha istituito il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometri zero" al fine di promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.
- che quanto sopra premesso si armonizza con le previsioni recate dal Piano nazionale del settore corilicolo 2010/2012 adottato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e, in particolar modo, con gli obiettivi "strategici" e con quelli "ulteriori" i cui contenuti specifici gli intervenuti intendono valorizzare al massimo anche nell'ambito del presente accordo;
- che il Piano regionale frutta secca della regione siciliana (2012) elaborato dall'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, nell'ambito della piena condivisione del percorso nazionale ed in piena sintonia con le linee generali che da esso sono derivate e trasfuse nel Piano nazionale del settore corilicolo citato, ha individuato le linee di intervento da porre in essere, unitamente alla valutazione anche del comparto corilicolo, onde esprimere meglio i punti di forza e di debolezza che in esso si manifestano;
- che il programma di attuazione del predetto Piano regionale frutta secca della regione siciliana (2012) ha previsto la redazione di specifici piani di settore per ciascuna specie, nocciolo compreso, attraverso cui attivare tutte le misure finalizzate all'ottenimento del rilancio dei diversi settori per tematiche precise riassunte nel Piano regionale di settore per il "Nocciolo";
- che a seguito della proposta di schema di Accordo Quadro per la Filiera Corilicola Siciliana è stato dapprima sottoscritto, in data 9.11.2017, l'Accordo di collaborazione per lo sviluppo della Filiera Corilicola Siciliana tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, l'ESA e l'Associazione Culturale Nebrodi
- che successivamente, in occasione della riunione del 17.7.2019, convocata con nota n. 2159/Gab dell'11.7.2019, è stato individuato il Comitato promotore della Filiera Corilicola Siciliana che, nel corso dell'incontro del 30.1.2020 ha avuto modo di definire lo schema di accordo quadro unitamente allo schema di disciplinare di produzione;
- che con nota n. 4069 del 4.2.20 del Dipartimento regionale Agricoltura è stato nominato il Responsabile del Procedimento ed impartite le istruzioni e gli indirizzi per la prosecuzione delle attività del Comitato cui, con iniziative specifiche è stata data, per quanto possibile in considerazione della crisi pandemica Covid-19 nel frattempo intervenuta, esecuzione;
- che le attività di promozione, sensibilizzazione ed animazione condotte dall'Amministrazione e dal Comitato hanno consentito di raccogliere un numero di manifestazioni di interesse ad aderire all'accordo quadro di che trattasi sufficientemente rappresentativo di ogni segmento della filiera che, comunque, potrà essere in ogni momento integrato secondo le previsioni di cui al medesimo accordo quadro;
- che, all'attualità, risulta pervenuto un numero sufficientemente rappresentativo di manifestazioni di interesse da parte di vari soggetti appartenenti ai vari segmenti della filiera di che trattasi;
- che, pertanto, ai fini del perfezionamento dell'accordo di che trattasi possa preliminarmente procedersi alla raccolta delle firme degli aderenti all'attualità e di quelle di altri soggetti che dovessero fare pervenire eventuali ulteriori adesioni/manifestazioni conferendo, a tal fine, specifico mandato al Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio 10 Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Messina;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

Art. 1

In conformità alle previsioni di cui al D.A. dell'Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari 11 dicembre 2013 "Accordi - quadro delle filiere agroalimentari", in GURS, parte I, n. 1 del 3.1.2014, è adottato lo schema di Accordo Quadro per la Filiera Corilicola Siciliana nel testo allegato al presente decreto, unitamente al relativo schema di disciplinare di produzione.

Art. 2

Il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio 10 IPA di Messina, è incaricato della raccolta delle firme degli aderenti che abbiano già manifestato interesse a sottoscrivere l'Accordo di che trattasi nonché di quelle

di altri soggetti che dovessero fare pervenire eventuali ulteriori adesioni/manifestazioni di interesse ai fini del perfezionamento dell'accordo quadro di che trattasi.

Art. 3

Il Dipartimento regionale Agricoltura è incaricato di predisporre, ai fini dell'avvio delle necessarie attività, il provvedimento di nomina dell'Organismo di filiera, da sottoporre all'Assessore regionale per l'Agricoltura, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 16 dell'accordo quadro. Il predetto organismo di filiera sarà composto:

- da un componente scelto dall'Assessore regionale per l'Agricoltura, per lo Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea che assume la carica di Presidente;
- da due componenti quali rappresentanti dei produttori;
- da un componente quale rappresentante delle imprese di trasformazione;
- da un componente quale rappresentante delle imprese di commercializzazione e/o utilizzatore;
- da un componente quale rappresentante delle associazioni di categoria;
- da un componente in rappresentanza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

L'incarico dei componenti dell'Organismo di filiera è a titolo gratuito e lo stesso non darà luogo ad alcun riconoscimento giuridico ed economico, rimanendo escluso, altresì, qualsivoglia rimborso spese.

I predetti componenti rimangono in carica per tre anni.

Art. 4

Il Dipartimento Agricoltura approva con proprio provvedimento l'elenco completo dei soggetti sottoscrittori l'allegato schema di Accordo quadro.

Dall'esecuzione del presente provvedimento non discendono nuovi ed ulteriori spese a carico del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9 .

PALERMO 09/12/2021

L'Assessore
Antonino Scilla*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

ACCORDO QUADRO DELLA “FILIERA CORILICOLA SICILIANA”

PREMESSO CHE:

- **La Regione Siciliana**, con l’art 82 “Accordo delle filiere agroalimentari”, della L. R. 12 maggio 2010 n. 11, ha previsto che l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, **al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;**
- la Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso **politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali**, finalizzate alla **competitività** e all’**innovazione** delle imprese e, in conformità ai nuovi indirizzi delle politiche dell’Unione , segnatamente il new **Green Deal** e **Farm to Fork**, anche quelli della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione dell’economia, con priorità per quelle organizzate secondo logiche di reti e filiere, attraverso anche la promozione di **accordi quadro di filiera con i soggetti portatori di interessi pubblici e collettivi;**
- gli **obiettivi** di tali accordi sono quelli di creare dei **rapporti stabili all’interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale**, di realizzare l’aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una **sua equa redistribuzione all’interno dei singoli stadi delle filiere;**
- la Regione Siciliana con l’emanazione della Legge n. 19 del 18 novembre 2013 – Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche **“Born in Sicily”** per l’agricoltura e l’alimentazione - intende promuovere, nell’ambito delle politiche di sviluppo, la tutela delle risorse genetiche autoctone, favorendo iniziative pubbliche e private finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà locali;
- la Regione Siciliana ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art.16 lett.“b” del regolamento UE 1305/13, del **sistema di qualità** denominato **"QS Sicilia - Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana"**, al fine di promuovere, valorizzare e tutelare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità;
- che l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, nell’ambito della piena condivisione del percorso nazionale, ha elaborato un Piano regionale frutta secca della Regione Siciliana (2012);
- che l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, l’ESA e l’Associazione Culturale Nebrodi, con sede in Ucria, hanno sottoscritto in data 9/11/2017 un **“Protocollo di collaborazione per lo sviluppo della filiera corilicola siciliana”** i cui contenuti essenziali, che mantengono valore autonomo di riferimento e consultazione, sono stati coordinati con la stesura definitiva dello schema di Accordo quadro condivisa in sede assessoriale il 30.1.2020;
- che **obiettivo** del suddetto Protocollo è la **salvaguardia, il rafforzamento e il rilancio della filiera corilicola siciliana** attraverso:
 - l’**organizzazione e regolamentazione** delle singole fasi della filiera;
 - la realizzazione di un **disciplinare per la produzione di nocciole certificate** nell’ambito del sistema di qualità *“Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”*;
 - l’organizzazione di un **sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico-sanitaria** delle materie prime e dei prodotti trasformati;
 - l’organizzazione di un **sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate;**

- la valorizzazione e promozione della filiera e delle produzioni certificate, anche al fine di **garantire adeguate remunerazioni alle produzioni regionali di nocciole e derivati/trasformati certificati**;
- che, come riportato nel Protocollo medesimo, quanto premesso si armonizza con i contenuti del **Piano Nazionale del settore Corilicolo 2010/2012**, adottato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in particolare modo, con gli obiettivi “strategici” e con quelli “ulteriori”, i cui contenuti specifici si intendono valorizzare al massimo anche nell’ambito del presente Accordo Quadro;
- che l’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, nell’ambito della piena condivisione del percorso nazionale, ha elaborato un primo **Piano regionale frutta secca della Regione Siciliana (2012)**;
- che il programma di attuazione del predetto Piano regionale frutta secca della regione siciliana (2012) ha previsto la redazione di uno specifico **Piano regionale di settore** per il “**Nocciolo**”, in sintonia con le linee generali del citato Piano nazionale del settore corilicolo, che contiene i seguenti indirizzi, che ben si armonizzano, tra l’altro, con l’obiettivo trasversale della nuova PAC che vede nel Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura (***Agricultural Knowledge and Innovation System - Akis***) quell’insieme di organizzazioni e/o persone, compresi i collegamenti e le interazioni fra loro, che operano nella generazione, trasformazione, trasmissione, archiviazione, recupero, integrazione, diffusione e utilizzo di conoscenze e informazioni, con l’obiettivo di lavorare in modo sinergico per supportare il processo decisionale, la risoluzione dei problemi e l’innovazione in agricoltura:

A. Costituzione, promozione e sviluppo della filiera corilicola siciliana:

1. Sostegno alla creazione del disciplinare di produzione di nocciole certificate nell’ambito del sistema di qualità riconosciuto a livello europeo;
2. Sostegno alla costituzione del Consorzio di Tutela di qualità;
3. Sostegno alla nascita di forme aggregative finalizzate allo sviluppo di filiera e all’aumento della competitività aziendale;
4. Attività informative degli operatori della filiera.

B. Attività di informazione, promozione e comunicazione rivolte agli operatori della filiera, ai tecnici, etc:

1. Realizzazione di un sito dedicato al settore corilicola siciliano per la diffusione di informazioni, news, indagini di mercato, ricerche, innovazione di prodotto, rivolto sia agli operatori della filiera che alle istituzioni, ai tecnici, ai consumatori, etc.
2. Sostegno a progetti-pilota per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera per la produzione di nocciole certificate nell’ambito del sistema di qualità riconosciuto a livello unitario;
3. Organizzazione e sostegno alla partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore agroalimentare, dolciario, dietetico, delle aziende aderenti alla filiera corilicola siciliana e al marchio di qualità riconosciuto a livello unitario;
4. Realizzazione e stampa di materiale promozionale sulla nocciola di qualità siciliana (dati storici, proprietà salutistiche, ricette tradizionali, etc) in più lingue da distribuire in occasione di fiere di settore, nelle strutture distributive, workshop, nelle manifestazioni, nelle strutture alberghiere, etc.
5. Organizzazione e realizzazione di campagne informative nelle scuole siciliane e tra i medici di base per promuovere il consumo alimentare della nocciola siciliana e l’importanza della sua presenza nella dieta giornaliera;
6. Realizzazione e diffusione della “*Guida Regionale*” delle pasticcerie che utilizzano nocciola siciliana, proponendo ai turisti itinerari legati alla migliore tradizione dolciaria regionale;
7. Sostegno alla istituzione delle “*Vie del Nocciolo*”, per la valorizzazione dei territori corilicoli siciliani con il coinvolgimento degli Enti locali, delle aziende di lavorazione e trasformazione e delle associazioni culturali.

C. Ricerca, innovazione e trasferimento dei risultati:

1. Implementazione delle ricerche condotte sulle peculiarità organolettiche e nutraceutiche della produzione siciliana rispetto alla nocciola di altra provenienza;
2. Sostegno agli Enti di ricerca pubblici per la individuazione di cultivar autoctone e incroci varietali relativamente all’incremento delle rese e al miglioramento qualitativo, nonché per la produzione di materiale di propagazione certificato secondo la normativa dell’Unione e nazionale vigente;

3. Sostegno agli Enti di ricerca sul miglioramento, ammodernamento, meccanizzazione e automazione delle pratiche colturali, di raccolta, smallatura, asciugatura e lavorazione della produzione corilicola;
4. Sostegno a progetti per la innovazione di prodotto per l'utilizzo dei derivati della Nocciola nei settori della nutraceutica, delle cosmesi, etc.

D. Sostegno alle imprese:

1. Azioni di supporto alla conversione degli impianti al sistema di conduzione in biologico;
2. Azioni di supporto alla diversificazione di prodotto attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione.
3. Azioni di supporto al miglioramento delle dotazioni aziendali per la gestione delle fasi di post-raccolta;
 - che i predetti documenti pianificatori devono essere aggiornati mediante il coinvolgimento del partner interessato;
 - che non si può prescindere dal considerare anche le attuali condizioni fitopatologiche che connotano i noccioli siciliani e che ostacolano il raggiungimento delle più alte qualità delle produzioni dovute alla elevata incidenza del *cimiciato* (infestazioni diffuse di *Gonocerus acuteangulatus*) ed la presenza di popolazioni, notevoli in alcune zone, di ghiro (*Glis glis*), che richiedono il dispiegamento di strategie di difesa compatibili con le qualità ottenibili e con le caratteristiche nutraceutiche delle produzioni medesime;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO (che ne forma parte integrante e sostanziale) SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

TRA

Regione Siciliana - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentata, per il presente atto,

E

-le **Imprese agricole del comparto corilicolo** come da elenco allegato "A":

- le **Imprese del settore specialistico dello stoccaggio, prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni corilicole** come da elenco allegato "B":

- le **Imprese del settore della pasticceria, utilizzatrici/trasformatrici del prodotto corilicolo** e della vivaistica come da elenco allegato "C":

- con la partecipazione degli **Enti, Organizzazioni e Associazioni** che, a diverso titolo, hanno sostenuto e sostengono il processo aggregativo e qualificativo di settore promosso dalla filiera, al quale intendono contribuire coerentemente con le finalità istituzionali proprie (partenariato culturale, sociale, scientifico e tecnico) come da elenco allegato "D"

Articolo 1

Finalità e obiettivi

Con il presente Accordo Quadro i soggetti firmatari intendono promuovere l'organizzazione della filiera corilicola siciliana per la produzione di nocciole (*Corylus avellana* L., 1753) prodotte nel territorio siciliano, a partire dalla razionalizzazione e rafforzamento del sistema produttivo primario, anche sostenendo sistemi di certificazione e un sistema imprenditoriale in grado di realizzare: produzioni agricole ed artigianali/industriali che adottano azioni finalizzate alla innovazione e sviluppo del comparto corilicolo, alla promozione delle produzioni regionali, alla formazione degli operatori e tecnici, al fine di recuperare e potenziare la competitività della filiera siciliana del nocciolo.

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- organizzazione e regolamentazione delle singole fasi della filiera;
- realizzazione di un disciplinare per la produzione di nocciole certificate nell'ambito del sistema di qualità "*Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana*";

- organizzazione di un sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico-sanitaria delle materie prime e dei prodotti trasformati;
- organizzazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate;
- valorizzazione e promozione della filiera e delle produzioni certificate nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- garantire adeguate remunerazioni alle produzioni regionali di nocciole e derivati/trasformati certificati;
- formazione e qualificazione delle figure professionali operanti nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- adozione di opportune strategie di difesa fitopatologia e per il vivaismo;
- adozione di opportune iniziative per l'utilizzazione e valorizzazione delle biomasse derivanti dagli interventi colturali dei noccioli e dalle lavorazioni delle produzioni;
- valorizzazione del ruolo svolto dalla coltura corilicola nel processo di immobilizzazione del carbonio ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici;
- partecipazione alla realizzazione della Strategia per la Biodiversità e della strategia "Farm to fork";
- ogni altro obiettivo coerente con i contenuti dei Piani nazionale e regionale di settore che si riterrà di dovere perseguire.

Articolo 2

Campo di applicazione

Al presente Accordo possono aderire gli operatori della filiera agroalimentare corilicola e le relative associazioni di categoria e, nello specifico: produttori agricoli, organizzazioni di produttori (O.P.), centri di stoccaggio e prima lavorazione, imprese della trasformazione ed utilizzazione delle nocciole, associazioni di consumatori. Le aziende firmatarie del presente Accordo Quadro dovranno operare secondo la normativa in vigore in materia di sicurezza igienico sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni (sanitarie, commerciali, ecc.) previste dalla normativa vigente.

Al presente Accordo Quadro possono, inoltre, aderire soggetti espressione del partenariato culturale, sociale, scientifico e tecnico interessato alla filiera di che trattasi, nonché associazioni, istituzioni del mondo della ricerca, dell'istruzione, organizzazioni professionali di categoria ed Enti pubblici.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo Quadro, il Dipartimento Regionale Agricoltura fornirà un supporto alle attività anche attraverso le proprie sedi territoriali.

Articolo 3

Produzione ed approvvigionamento delle nocciole

Le produzioni corilicole di cui al presente Accordo dovranno essere realizzate in Sicilia secondo quanto riportato nel disciplinare tecnico di produzione allegato al presente accordo.

L'approvvigionamento del prodotto nocciole Siciliane da parte delle aziende di stoccaggio, trasformazione e/o lavorazione/trasformazione dovrà essere garantito da specifici contratti stipulati tra le suddette aziende e i produttori di nocciole, nel rispetto del disciplinare di produzione.

Articolo 4

Condizioni e requisiti

La parte agricola/detentrica del prodotto si impegna a:

- consegnare alle aziende di stoccaggio, di lavorazione, di commercializzazione e di trasformazione per ciascuna campagna le quantità contrattate di nocciole ottenute secondo l'allegato disciplinare di produzione;
- garantire la continuità delle forniture indicate nel contratto, fatte salve eventuali variazioni che potranno essere apportate con il mutuo consenso delle parti;
- non vendere ad altri acquirenti, limitatamente al quantitativo previsto ed impegnato nel relativo contratto, il prodotto in questione.

Le aziende di stoccaggio, di lavorazione, di commercializzazione e di trasformazione s'impegnano a:

- acquistare interamente le partite di nocciole provenienti dalle superfici oggetto di contratto di coltivazione e che presentano i requisiti merceologici e igienico sanitari previsti dal disciplinare di produzione;
- prevedere un sistema di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto, compreso lo stoccaggio, destinato esclusivamente alle produzioni certificate, differenziandole dalle altre produzioni, anche al fine di consentirne la tracciabilità e rintracciabilità;
- acquistare le nocciole ad un prezzo definito secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Articolo 5

Contratti di fornitura

Il presente accordo prevede la stipula di contratti di fornitura tra produttori ed i centri/impresе di stoccaggio, trasformazione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza nelle contrattazioni e creare le condizioni perché ogni singolo operatore possa organizzare e programmare al meglio le attività inerenti la produzione oggetto di certificazione.

Articolo 6

Commissione paritetica di borsa - Filiera corilicola Siciliana

Fra le parti si conviene che le funzioni di commissione paritetica di borsa verranno svolte dall'Organismo di Filiera di cui all'art. 16 del presente Accordo, in cui è presente la rappresentanza dei soggetti sottoscrittori, avente il compito di rilevare e indicare i prezzi di riferimento.

Articolo 7

Definizione dei prezzi

La commissione paritetica sulla base del rilevamento dei costi medi di produzione, dell'andamento dei mercati regionali e nazionali e dei quantitativi di prodotto atteso o giacenti nei magazzini di conservazione, stabilisce il prezzo minimo di base garantito, franco partenza azienda agricola, espresso in euro/q.le.

Al prezzo base si aggiungerà un premio qualità legato ai principali parametri qualitativi secondo il prodotto oggetto di conferimento determinato nel disciplinare specifico del prodotto.

Articolo 8

Modalità di cessione e pagamento

La commissione paritetica, su richiesta dei produttori, può adottare le seguenti forme di cessione-acquisto di prodotto:

- **prezzo garantito fisso:** possibilità per tutti i produttori di cedere, indicando tale scelta al momento della sottoscrizione del contratto di coltivazione o di produzione, una quota massima del% (da definire in ciascun accordo) del prodotto a "prezzo garantito fisso";
- **conferimento e vendita con prezzo definito:** il prodotto è fatturato all'acquirente applicando il prezzo fissato dalla Commissione paritetica in vigore al momento dei ritiri;
- **conferimento e vendita tramite conto deposito con prezzo da determinare:** in attesa della campagna di commercializzazione.

Articolo 9

Qualità

Per qualità igienico sanitaria delle nocciole e derivati, si intende l'osservanza dei requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare.

Articolo 10

Durata

Il presente accordo quadro entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà durata triennale, salvo proroghe da definire di comune accordo tra le parti.

Le parti firmatarie procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente accordo per eventuali revisioni in funzione dell'evoluzione normativa avente ricadute sulla filiera, nonché dell'andamento delle coltivazioni e/o del mercato, anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 11

Requisiti di accesso

Le imprese coinvolte dal presente accordo quadro devono rispettare tutti gli obblighi di legge previsti ed in particolare devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa cogente nell'ambito della rintracciabilità dei prodotti (Reg. 178/2002), sicurezza igienico sanitaria (Reg. 852/2004) e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il processo di adesione alla filiera di cui al presente accordo quadro, successivamente alla sua sottoscrizione, è un processo aperto. In qualunque momento le imprese dei settori sopra considerati, nonché le organizzazioni e le istituzioni che ne avessero interesse, possono manifestare la disponibilità ad aderire all'accordo medesimo, cui si provvede con atti aggiuntivi specifici, con l'intervento dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Ove necessario od opportuno, la disciplina delle adesioni di che trattasi, potrà essere definita con apposito atto regolamentare.

Articolo 12

Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti firmatarie, salvo le previsioni di automatica integrazione nel presente accordo previste dallo stesso.

Articolo 13

Cessione attività

In caso di cessione totale o parziale dell'attività da parte di un soggetto che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

Articolo 14

Arbitrato irrituale

Con riferimento ai contratti tra le parti, che richiamino il presente accordo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “*ex bono et aequo*” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della provincia in cui è avvenuta la vendita.

Articolo 15

Supporto tecnico e promozione

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, anche attraverso i propri uffici territoriali, eserciterà una generale azione di indirizzo sulle attività da svolgere per

l'attuazione del presente accordo, nonché azione di consulenza e supporto tecnico agli attori della filiera, con particolare riferimento alle innovazioni di prodotto e di processo.

Art. 16 ***Gestione dell'Accordo Quadro***

Il presente accordo quadro, a completamento ed ulteriore specificazione di quanto contenuto nel protocollo di collaborazione del 9.11.2017 che qui integralmente si richiama, rappresenta strumento complementare di attuazione delle specifiche previsioni recate dal Piano Regionale della frutta secca della Regione Siciliana-Piano Regionale di settore per il "Nocciolo" (2012 ed eventuali successive elaborazioni o modifiche).

L'Organismo di Filiera che si andrà a costituire, rappresentando anche una avanzata forma di organizzazione e rappresentazione degli interessi del settore corilicolo siciliano, viene riconosciuto dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea tra gli interlocutori qualificati ai fini della elaborazione, proposizione, concertazione ed esecuzione delle specifiche politiche di intervento che l'Amministrazione Regionale riterrà di dovere adottare.

Tale Organismo assicurerà il coordinamento, l'avvio e la realizzazione delle attività previste nei documenti qui richiamati, nonché la regolamentazione del funzionamento interno, delle relazioni tra le parti e lo sviluppo degli eventuali schemi contrattuali da proporre alle parti interessate.

Il predetto Organismo di Filiera, responsabile della gestione del presente Accordo Quadro, sarà composto da soggetti scelti tra gli aderenti e tra esperti di settore, il cui Presidente sarà nominato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Allegato “A” dell’Accordo quadro della filiera corilicola :

-Imprese agricole del comparto corilicolo

[illegible]

Allegato “B” dell’Accordo quadro della filiera corilicola :

- Imprese del settore specialistico dello stoccaggio, prima trasformazione e commercializzazione delle produzioni corilicole:

[illegible]

Allegato “C” dell’Accordo quadro della filiera corilicola :

- Imprese del settore della pasticceria, utilizzatrici/trasformatrici del prodotto corilicolo e della vivaistica :

[illegible]

Allegato “D” dell’Accordo quadro della filiera corilicola :

- **Enti, Organizzazioni e Associazioni** che, a diverso titolo, hanno sostenuto e sostengono il processo aggregativo e qualificativo di settore promosso dalla filiera, che intendono contribuire coerentemente con le finalità istituzionali proprie (partenariato culturale, sociale, scientifico e tecnico) :

Numero d’ordine	Nome Organizzazione/Associazione	Comune ove ha sede l’ Organizzazione/Associazione	Tipologia attività	Rappresentata , per il presente atto, da

Accordo quadro della “Filiera Corilicola Siciliana”

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA "NOCCIOLA SICILIANA"

Art. 1

Per le finalità di cui all'Accordo quadro della “Filiera Corilicola Siciliana”, l'indicazione "Nocciola Siciliana", è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

L'indicazione "Nocciola Siciliana" designa esclusivamente il frutto dei biotipi appartenenti al patrimonio di biodiversità presente in Sicilia di nocciolo (*Corylus avellana* L.).

Art.3

La zona di produzione comprende la parte i territori siciliani interessati dalla presenza di coltivazioni tradizionali di Nocciolo.

Art. 4

Le condizioni ambientali di coltura dei nocciolati destinati alla produzione della "Nocciola Siciliana" sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto specifiche caratteristiche. La coltura assolve anche funzioni ambientali di grande rilievo concorrendo alla creazione di quella ricchezza paesaggistica ed al mantenimento di areali di grande valore ecologico ed ambientale caratterizzanti i comprensori nebroidei, etnei e, in parte, anche madoniti. L'utilizzo delle tecniche colturali ed agronomiche deve essere effettuato secondo le modalità tradizionali locali.

I sesti di impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a "cespuglio policaule" (ceppaia), al "vaso cespugliato" e ad "alberello", con una densità per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioè: la "siepe" (cespuglio binato) condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.

In ogni caso non può essere superato il limite di 1.000 piante ad ettaro .

Negli impianti è ammessa la presenza di varietà di nocciolo diverse dalla “Siciliana” quali quelle di più recente introduzione “Tonda Gentile Romana” e la "Tonda di Giffoni", nella misura massima del 10% per consentire una adeguata impollinazione.

La produzione unitaria massima è di q.li 28 ad ettaro.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta "Nocciola Siciliana" deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidità ed areazione adeguate.

Art. 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Siciliana.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) i nocciolati idonei alla produzione della "Nocciola Siciliana" sono inseriti in apposito Catasto attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.

Copia di tale Catasto deve essere depositata presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

Le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la Indicazione Geografica Protetta, saranno quelle indicate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dalla Regione Siciliana.

Art. 6

La "Nocciola Siciliana" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

forma della nucula: subsferica;

dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 14 mm;

guscio: di medio spessore (1,1 - 1,5 mm) presenta colore nocciola più o meno intenso con striature color marrone più scuro;

seme: di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 9 mm; pelabilità, dopo la tostatura, non inferiore al 70%; presenza di seme gemellare max 2%;

polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;

resa alla sgusciatura: non inferiore al 33%;

umidità relativa al seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%;

marcio: in guscio max 6%; sgusciato max 2% tra visivo e occulto;

cimiciato sul prodotto sgusciato: non superiore al 6% tra visivo e occulto.

Art. 7

La commercializzazione della "Nocciola Siciliana" ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.

In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

Il confezionamento deve essere effettuata secondo le seguenti modalità :

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;

b) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei quali sacchi in polipropilene bianco, nonché buste di plastica o di alluminio per il sottovuoto.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Nocciola Siciliana" ed, ove nel frattempo ottenuta, seguita immediatamente, dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta". Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione nonché il peso netto all'origine.

L'etichettatura del prodotto dovrà comunque avvenire in osservanza delle specifiche disposizioni di derivazione da norme dell'U.E.

L'eventuale dizione "Indicazione Geografica Protetta" potrà essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."

A richiesta dei produttori interessati potrà essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.